



Riviera, 26 gennaio 2021

Messaggio Municipale no. 2/2021

CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TIRATORI MAIRANO CONCERNENTE LA GESTIONE DEL POLIGONO DI TIRO IRAGNA-MAIRANO

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio abbiamo il piacere di sottoporvi, per approvazione, la convenzione tra il Comune di Riviera e la Società Tiratori Mairano concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

1. PREMESSA – INTRODUZIONE

La Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995, all'art. 63 cpv. 1 e 2, prevede quanto segue:

"¹Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a. sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;*
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.*

²Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori."

La LM stabilisce che i Cantoni riconoscono le società di tiro e decidono circa l'esercizio degli impianti di tiro per il tiro fuori servizio e assegnano detti impianti alle società di tiro, tenendo altresì conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovendo impianti collettivi e regionali.

Per esplicitare poi nel dettaglio le disposizioni in materia, sono state attuate due ordinanze, precisamente l'Ordinanza sul tiro e l'Ordinanza sugli impianti di tiro. La prima disciplina il tiro obbligatorio fuori servizio mentre la seconda stabilisce le esigenze concernenti l'ubicazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di tiro a 300 metri, 50 metri e 25 metri, parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori servizio.

Tra i vari aspetti queste due ordinanze, prevedono anche che:

- per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi Comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro;
- se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale di tiro competente, ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
- i Cantoni stabiliscono in circondari di tiro cantonali;
- le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni.

2. DEFINIZIONE COMPENSORIO E POLIGONO DI TIRO

Sulla scorta delle normative federali vigenti sopraccitate, considerato come non tutti i Comuni ticinesi abbiano un proprio poligono di tiro e una propria società di tiro, in applicazione dell'art. 29 dell'Ordinanza sul tiro, il Dipartimento delle istituzioni (DI) ha stabilito i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro, assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio.

In tale ambito è stato definito il poligono di tiro di Iragna-Mairano quale poligono per il tiro fuori servizio per la pistola.

I Comuni che devono fare capo a questo poligono e che pertanto compongono il comprensorio di tiro sono Riviera, Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle.

Questi Comuni sono tenuti a versare un contributo proporzionale alla popolazione a copertura dei costi totali dell'infrastruttura di tiro alla quale sono attribuiti, conformemente agli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro.

3. IL POLIGONO DI TIRO

Il poligono di tiro di Iragna-Mairano è ubicato sui mappali no. 648 e 1016 RFD Riviera-Iragna, precisamente:

Mappale 648

proprietario Società Tiratori Mairano - superficie m² 346

Su questo sedime è ubicato lo stabile nel quale sono presenti, in particolare, le postazioni di tiro e la buvette.

Mappale 1015 (DS no. 1016)

proprietario Patriziato di Iragna (DS a favore della Società Tiratori Mairano) - superficie m² 1'599

Trattasi del sedime del campo di tiro, sul quale sono ubicati i bersagli, con relativi stand e attrezzature tecniche e le paratie di sicurezza.

I posteggi sono invece situati su parte del mappale no. 631 di proprietà del Patriziato di Iragna.



4. COMUNE E SOCIETÀ DI RIFERIMENTO

Il DI, e per esso la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), ha altresì stabilito che:

- a ogni poligono di tiro è assegnato un Comune di riferimento e una Società di tiro di riferimento;
- il Comune di riferimento garantisce l'esercizio dell'attività di tiro, la manutenzione, il rinnovo e l'adeguamento tecnico delle installazioni, la ripartizione delle spese dei poligoni di tiro e la coordinazione fra i Comuni del comprensorio;
- la Società di tiro di riferimento gestisce il poligono assegnato;
- il Comune di riferimento e la Società di riferimento di un poligono allestiscono una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Società di tiro.

L'autorità cantonale ha definito Riviera quale Comune di riferimento e la Società Tiratori Mairano di Iragna quale Società di riferimento.

In sostanza, il Comune di riferimento:

- funge da coordinatore dei Comuni del comprensorio ed è l'interlocutore della società di tiro;
- dialoga con i rappresentanti degli esecutivi e utilizza una comunicazione trasparente su attività, partecipazioni finanziarie e programmi di tiro;
- si adopera per una discussione preventiva su investimenti a breve e lungo termine;
- sottopone ai Comuni del comprensorio e alla società di tiro delle convenzioni che regolano i loro rapporti, in particolare competenze, compiti, oneri e procedure.

5. LA CONVENZIONE TRA COMUNE E SOCIETÀ DI RIFERIMENTO

Di seguito presentiamo il testo della convenzione (con commento ai singoli articoli), che, in base alle disposizioni testé citate, deve essere allestita tra il nostro Comune e la Società Tiratori Mairano.

Art. 1 Principi generali

Vengono definiti i principi generali ai quali la Società di riferimento si deve attenere per la gestione del poligono di tiro e vengono esplicitati gli aspetti relativi alle responsabilità.

In particolare viene stabilito che la Società di tiro deve stipulare le specifiche coperture assicurative legate all'esercizio del poligono e che deve indicare una persona responsabile per i rapporti con il Comune.

Sono altresì definite le questioni relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture.

Art. 2 Poligono di tiro

Sono contemplate le infrastrutture di cui dispone il poligono.

Art. 3 Attività di tiro

Vengono definite quali attività di tiro possono svolgersi presso il poligono e le relative modalità di programmazione degli eventi.

È pure esplicitato l'aspetto legato ai bossoli raccolti nel poligono dopo l'attività di tiro, i cui ricavi di vendita devono figurare quale entrate nel conto di rinnovamento degli impianti.

Art. 4 Finanze

L'articolo 4 definisce gli aspetti finanziari e contabili, e regola i rapporti tra Comune e Società di tiro in quest'ambito. In particolare si sottolinea che, oltre a tenere una contabilità sull'esercizio del poligono, la Società di tiro deve istituire un conto per il rinnovamento degli impianti, il cui conteggio deve essere

sottoposto per approvazione al Comune. Pure qualsiasi lavoro di rinnovamento facente parte di questo conto deve essere preventivamente approvato dal Comune.

Art. 5 Condizioni particolari

Vengono regolati aspetti particolari quali la gestione della buvette e la messa a disposizione e l'utilizzo dei posteggi.

Art. 6 Disposizioni finali

Nessun commento.

6. ASPETTI FINANZIARI

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'art. 7 lett. b) dell'Ordinanza sugli impianti di tiro stabilisce che le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni facenti parti del comprensorio di tiro.

Tali spese sono definite da uno specifico Tariffario allestito dall'autorità cantonale e pubblicato sul foglio ufficiale (FU 40/2014).

La chiave di riparto tra i vari Comuni è fissata in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Questi costi saranno iscritti contabilmente nel conto di gestione corrente no. 150.3636.005 "Contributi Società di tiro". A tal proposito facciamo osservare che nella gestione 2019 e 2020 è già stato previsto quest'onere in attesa dell'approvazione formale della presente convenzione.

7. CONCLUSIONI

A seguito di quanto sopra esposto il Municipio propone al vostro consesso di approvare la convenzione tra il Comune di Riviera e la Società Tiratori Mairano concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

7.1. Aspetti procedurali e formali

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (11) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

7.2. Attribuzione messaggio municipale

Si attribuisce alla Commissione delle petizioni l'esame del seguente Messaggio municipale. Il rapporto commissionale dovrà essere depositato presso la Cancelleria comunale almeno 7 giorni prima della seduta del Consiglio comunale (art. 71 LOC).

7.3. Proposta di decisione

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, richiamati gli artt. 13 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 186 LOC, vi invitiamo a voler

DECRETARE

1. È approvata la convenzione tra il Comune di Riviera e la Società Tiratori Mairano concernente la gestione del poligono di Tiro Iragna-Mairano.
2. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco: 
A. Pellanda
Il Segretario: 
P. Laube



Allegati:

- Convenzione

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI RIFERIMENTO RIVIERA E

LA SOCIETÀ DI TIRO DI RIFERIMENTO TIRATORI MAIRANO

PREMESSE

- A. Sul territorio del Comune di Riviera (in seguito il "Comune") si trova il poligono di tiro Iragna-Mairano (in seguito il "Poligono"). Ai fini del presente accordo, il Comune vale pertanto quale comune di riferimento.
- B. Nell'ambito delle sue competenze di cui all'art. 125 cpv. 2 LM, il Cantone (per il tramite della SMPP) ha assegnato l'esercizio del Poligono alla Società di tiro Tiratori Mairano (in seguito la "Società di tiro"). La Società di tiro vale dunque quale società di tiro di riferimento.
- C. La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e la Società di tiro circa l'uso del Poligono.

Ciò tutto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Principi generali

¹ La gestione del Poligono è affidata alla Società di tiro, riconosciuta ai sensi dell'art 19 Otir da parte della SMPP.

² La Società di tiro è responsabile di tutta l'attività che si svolge nel Poligono, e si adopera a rispettare e far rispettare le leggi, le norme e i regolamenti vigenti sull'utilizzo della struttura e sul tiro fuori servizio, come pure i contenuti della presente convenzione.

³ La Società di tiro provvede a concludere le seguenti coperture assicurative, legate all'esercizio del Poligono (escluse le attività di altre società di tiro):

- responsabilità civile;
- incendio/danni della natura e furto per il proprio materiale;
- responsabilità giuridica e amministrativa;
- assicurazioni stabili nel caso in cui sia proprietaria dello stesso.

⁴ La Società di tiro designa una persona responsabile e di contatto con il responsabile del Comune. Questa persona di contatto deve garantire la piena collaborazione.

⁵ Il proprietario della struttura garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture secondo un programma stagionale concordato tra la società e il Comune che deve essere consegnato all'ufficio tecnico comunale entro il mese di marzo.

Lavori necessari per garantire l'esercizio dell'attività così come quelli ordinati dall'UFT, dalle CCT o dalla SMPP sono da eseguire entro i termini indicati. I relativi preventivi sono da presentare al Comune, al quale spetterà dare l'autorizzazione definitiva della copertura finanziaria.

Lavori urgenti devono essere preliminarmente autorizzati dal responsabile del Comune.

Art. 2. Poligono di tiro

L'impianto di tiro dispone, secondo le indicazioni dell'UFT e della SMPP, di:

- casa del tiratore, incluse tutte le attrezzature tecniche;
- 6 bersagli manuali a 50m;
- 5 bersagli manuali a 25m;
- stand bersagli, incluse tutte le attrezzature tecniche (inclusi parapalle/cassoni);
- campo di tiro, paratie di sicurezza, insonorizzazione;
- servizi di un impianto pubblico;
- parcheggi.

Art. 3. Attività di tiro

¹ La Società di tiro organizza i tiri fuori servizio per il Poligono, secondo le vigenti leggi e direttive sul tiro fuori servizio (in particolare l'Otir).

² Il programma annuale d'attività e degli orari di tiro relativo al Poligono sarà allestito all'inizio di ogni stagione dalla Società di tiro, tenendo conto delle convenzioni, leggi, norme e regolamenti federali e cantonali. Eventuali limitazioni da parte del Comune legate a eventi particolari devono venir comunicate entro la fine di gennaio. L'UFT, sentito il Comune approva il programma di attività del Poligono.

³ La Società di tiro ha la facoltà di concedere in utilizzo una o più linee di tiro ad altre Società di tiro riconosciute ai sensi dell'art 19 Otir, o a terzi che ne fanno richiesta per la loro attività per mezze giornate, giornate intere oppure a lungo termine. Le indennità per l'utilizzo del Poligono sono definite nel Promemoria e Tariffario cantonale per l'allestimento ufficiale delle spese per i poligoni di tiro (che costituisce parte integrante del presente contratto), e tramite eventuali convenzioni. Il ricavato di tali utilizzi verrà versato nel conto rinnovamento impianti, il quale dovrà essere utilizzato per qualsiasi opera di rinnovamento della struttura.

⁴ Tutti i bossoli raccolti nel Poligono sono di proprietà della Società di tiro, la quale si impegna alla loro raccolta e vendita, come pure al versamento del ricavato sul conto rinnovamento impianti della Società di tiro (cfr. sotto). La Società di tiro si assicura che ogni utente del Poligono riconosce la Società di tiro quale proprietario dei bossoli.

Art. 4. Finanze

¹ La Società di tiro dovrà tenere una contabilità sull'esercizio del Poligono.

² La società istituisce un conto rinnovamento impianti nel quale confluiranno i proventi delle locazioni a terzi, il ricavato della vendita dei bossoli del Comune, i contributi federali previsti dall'OTir, ed eventuali accantonamenti così come i contributi per l'uso proprio del Poligono.

³ L'Assemblea generale ordinaria della Società di tiro è chiamata ad approvare il consuntivo della contabilità di esercizio del Poligono ed un conteggio aggiornato del conto rinnovamento impianti. Una volta deliberata l'approvazione, il conteggio del conto rinnovamento impianti deve essere sottoposto al Comune per controllo e ulteriore approvazione.

⁴ Ogni lavoro inerente al Poligono a carico del conto di rinnovamento deve essere preventivamente approvato dall'UFT e dal Comune.

⁵ Per l'ammortamento delle parti a grande usura (bersagli, elettronica, parapalle, cassoni, ...) si stabilisce un grado d'ammortamento del 10% annuo.

I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono fatturati secondo il Tariffario cantonale allegato.

⁶ Il contributo comunale sarà versato entro 60 giorni dalla presentazione del consuntivo annuale da parte della Società di tiro. Per far fronte alle spese correnti la Società di tiro può richiedere, previa presentazione del preventivo annuale, un acconto sul contributo, da versare entro il 31 marzo.

Art. 5. Condizioni particolari

¹ Nel Poligono è operativa una buvette gestita dalla Società di tiro. La buvette può essere aperta durante gli orari di apertura del Poligono, determinati nel programma annuale di attività. In casi eccezionali, la buvette può essere utilizzata dalla Società di tiro per scopi prettamente sociali. La Società di tiro assicura il controllo della miscita di bevande alcoliche, in particolar modo nel contesto delle attività di tiro. Il ricavato dell'attività della buvette spetta alla Società di tiro, che sopporta in maniera esclusiva il rischio economico di tale attività. Le apparecchiature e il mobilio della buvette sono di proprietà del proprietario del Poligono. La Società di tiro si impegna a trattarle con la massima cura.

² I posteggi ubicati sul mappale no. 631 RFD Riviera-Iragna fanno parte del Poligono e sono gratuitamente a disposizione della Società di tiro e di tutti gli utenti del Poligono. In caso di eventi straordinari con una grande affluenza di veicoli, il Comune dovrà essere preventivamente coinvolto al fine di non creare disagi alla popolazione residente.

Art. 6. Disposizioni finali

¹ La presente convenzione entra in vigore il dopo la crescita in giudicato ed è sottoscritta a tempo indeterminato. Essa può essere disdetta da ciascuna delle parti con un termine di preavviso di 12 mesi, con effetto per la fine di ogni anno solare.

² In deroga a quanto precede, la presente convenzione si conclude non appena la Società di tiro, per decisione del Cantone, tramite la SMPP, dovesse cessare di fungere da Società di tiro di riferimento e gerente del Poligono.

³ Una copia della presente Convenzione deve essere inviata all'UFT e alla SMPP.

PER IL MUNICIPIO DI RIVIERA

Il Sindaco:

Il Segretario:

PER LA SOCIETÀ TIRATORI MAIRANO

Il Presidente:

Il Segretario:

Approvata dal Consiglio comunale di Riviera nella seduta del

Approvata dalla Sezione degli enti locali il